

I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal tesoriere nazionale.

È in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
- accensione e concessione di finanziamenti;
- stipula di contratti di mutuo;
- rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutari;
- acquisto di valuta;

richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale.

Il regolamento di amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali, il tutto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

La normativa di carattere generale e i criteri di ripartizione tra gli organi locali dell'associazione politica è predisposta con regolamento di amministrazione dal comitato di presidenza.

Art. 28.

#### *Esercizi sociali, bilanci e trasparenza*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e della società di revisione.

Nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statutario, gli organi associativi, e i bilanci, compresi i rendiconti, anche attraverso il proprio sito web ufficiale [www.popolariperitalia.org](http://www.popolariperitalia.org)

Art. 29.

#### *Collegio dei revisori dei conti Società di revisione*

Il collegio dei revisori dei conti, scelto dalla direzione nazionale su proposta del presidente è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali, e ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione.

Se non vi ha provveduto la direzione nazionale, il collegio elegge al suo interno il presidente. La durata in carica del collegio dei revisori è stabilita all'atto della nomina.

In ogni caso, il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo congresso degli iscritti.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La società di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

Art. 30.

#### *Scioglimento e liquidazione*

Il congresso degli iscritti, convocato in via straordinaria, può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

In caso di scioglimento, il congresso degli iscritti nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 31.

#### *Modifiche statutarie*

Le proposte di modifiche statutarie in via definitiva saranno approvate con regolamento deliberato dalla direzione nazionale su proposta del comitato di presidenza.

Art. 32.

#### *Rinvio*

Per quanto non previsto dal presente statuto, e all'occorrenza, si applicano le norme del codice civile, le specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche, nonché, in quanto applicabili, le norme dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

(*Omissis*).

